



COMUNE DI LIMBIATE **PROVINCIA DI MONZA BRIANZA**

Codice:11009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE **N° 34 DEL 21/02/2022**

Oggetto: PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO N. 16079 REP. DEL 28.07.2017, AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PREVIA ACQUISIZIONE IN SEDE DI GARA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK E PALESTRA POLIVALENTE IN VIA TORINO. APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTUNO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18:10**, in **LIMBIATE** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocata la Giunta comunale sono intervenuti i Sigg.ri:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
ROMEO ANTONIO DOMENICO	Sindaco	Presente
DALO' AGATA	Vice Sindaco	Presente
CESCHINI CLAUDIO	Assessore	Presente
GALLI CINZIA	Assessore	Presente
LO CASTRO DANIELA	Assessore	Presente
MESTRONE LUCA CARLO MARIO	Assessore	Presente
ROMEO FRANCESCO	Assessore	Presente
SCHIEPPATI CARLO	Assessore	Presente

Partecipano in videoconferenza gli Assessori Dalò Agata, Ceschini Claudio, Galli Cinzia, Lo Castro Daniela, Mestroni Luca C. M., Romeo Francesco, Schieppati Carlo.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Andrea Fiorella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio Domenico Romeo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO N. 16079 REP. DEL 28.07.2017, AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PREVIA ACQUISIZIONE IN SEDE DI GARA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK E PALESTRA POLIVALENTE IN VIA TORINO. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del procedimento (Dirigente del Settore Territorio – Servizio LL.PP.) n. 38 del 17.02.2022 diretta alla risoluzione del contratto d'appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione in sede di gara del progetto definitivo, ed esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria Anna Frank e palestra polivalente in via Torino n. 16079 rep. del 28.07.2017;

Condivise tutte le ragioni espresse dal Responsabile del procedimento nella proposta che, congiuntamente ai relativi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il parere con cui il Dirigente del Settore Territorio Arch. Cristiano Clementi, ritiene la proposta in questione regolare in linea tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e I.C.T. Dott. Giuseppe Cogliati, attestante la copertura finanziaria di cui agli artt. 147 bis e 151, comma 4, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L.

Visto l'art. 48, T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la proposta N. 38 del 17/02/2022 del Responsabile del procedimento (Dirigente del Settore Territorio – Servizio LL.PP.) Arch. Cristiano Clementi che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di risolvere il contratto d'appalto n. 16079 rep. del 28.07.2017, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 136 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, norma vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, e dell'art. 15 del Contratto D'Appalto, per inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori e al mancato rispetto delle ingiunzioni e diffide fatte nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori; sospensione dei lavori e mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti in contratto;

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento procederà a quanto deliberato dalla Stazione appaltante per l'esecuzione e il completamento dei lavori, oltre che a dare comunicazione della presente risoluzione all'Osservatorio, riservandosi l'escussione della polizza fideiussoria dell'impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione come quantificati nelle premesse alla presente proposta, ed altresì ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno accertati;

4. di notificare all'appaltatrice, alla D.L. e al Coordinatore della sicurezza copia della presente risoluzione del contratto;

5. di comunicare all'ANAC l'avvenuta risoluzione contrattuale;

6. che la Giunta comunale valuterà le iniziative più opportune e le possibili soluzioni per il completamento dell'opera.

Indi con successiva votazione, considerata l'urgenza

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione, con voti unanimi resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

SETTORE TERRITORIO: SERVIZIO LL.PP. / N. 38

del 17/02/2022

Oggetto: PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO N. 16079 REP. DEL 28.07.2017, AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PREVIA ACQUISIZIONE IN SEDE DI GARA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK E PALESTRA POLIVALENTE IN VIA TORINO. APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dirigente del Settore Territorio
Arch. Cristiano Clementi

Il Responsabile del Procedimento per il contratto d'appalto indicato in oggetto,

Vista la relazione redatta dal Direttore dei Lavori in data 12.01.2022, protocollo n. 1461/2022, avente ad oggetto “*Segnalazioni di gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore NA.GEST – GLOBAL SERVICE SRL ai sensi dell'art. 136, commi 1,2 e 3, del D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 15 del contratto d'appalto e dell'art. 60 del Disciplinare Amministrativo*”;

Viste le controdeduzioni trasmesse dalla società appaltatrice, nei termini concessi di 15 giorni, acquisite con nota dell'Ente con n. 3623/2022 del 28.01.2022;

Dato atto che il RUP si è consultato con l'Avvocato incaricato a seguito di delibera di Giunta Comunale di indirizzo n. 21/2022 e determina di affidamento assunta dall'Ufficio Servizi Giuridici n. 164 del 16.02.2022;

Premesso che:

- Con deliberazione della G.C. n. 60 dell'01/04/2015, rettificata con deliberazione della G.C. n. 61/2015, veniva approvato il documento preliminare alla progettazione relativo ai lavori di realizzazione nuova scuola primaria “Anna Frank” e palestra polivalente in Via Torino;

- Con deliberazione della G.C. n. 62 dell'01/04/2015 veniva approvato il progetto preliminare per appalto integrato, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera C), D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii relativo ai lavori di realizzazione della nuova scuola primaria “Anna Frank” e palestra polivalente in Via Torino mediante, demolizione e ricostruzione con

ampliamento degli edifici esistenti – CUP E87B15000050006 – per una spesa totale pari a Euro 6.939.420,00 ;

- il Comune di Limbiate, come da deliberazione di G.C n. 76 del 03/04/2015, presentava a Regione Lombardia nei termini domanda di finanziamento, secondo quanto previsto dalla D.G.R. X/3293 del 16/03/2015;

- Con Decreto Dirigenziale n. 3788 del 12/05/2015, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 4293 del 26/05/2015, la Regione Lombardia approvava il piano anno 2015 “Comuni” contenente la graduatoria delle domande presentate dai comuni e ammesse a finanziamento per l’anno 2015. Il Comune di Limbiate risultava essere il decimo della suddetta graduatoria;

- In data 01/09/2015, con Decreto n. 640, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27/10/2015, n. 250 - supplemento ordinario n. 59 - autorizzavano l’utilizzo dei contributi pluriennali di 40 milioni decorrenti dal 2015 e fino al 2044, da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali di edilizia scolastica;

- Con il Decreto Interministeriale del 01/09/2015, pubblicato in G.U. n. 250 del 27/10/2015, le Regioni venivano autorizzate alla stipula dei mutui e, conseguentemente, gli enti locali risultati beneficiari dei finanziamenti venivano autorizzati ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori;

- Con determinazione n. S03/145 del 28 ottobre 2015, veniva indetta la procedura per l’aggiudicazione dell’appalto riguardante l’*“Intervento di realizzazione nuova scuola primaria Anna Frank e palestra polivalente in Via Torino mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento degli edifici esistenti CIG 6450130fa5 – CUP E87B15000050006”*;

- Ai fini dell’aggiudicazione, il Comune dava avvio ad una procedura aperta ai sensi dell’art. 53 c. 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e, quindi, avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori dell’appalto anzidetto;

- Tale procedura di gara veniva aggiudicata in via definitiva al raggruppamento temporaneo di impresa composto da NA.GEST Global Service S.r.l. e da Nuova Malegori S.r.l. con determinazione 1414 del 4 agosto 2016; aggiudicazione dichiarata esecutiva, a seguito delle verifiche sulle dichiarazioni rese dall'Aggiudicatario, con determinazione n. 1617 del 18 ottobre 2016;
- Tenuto conto del fatto che l'appalto in oggetto era regolato dall'art. 168 del D.P.R. n. 207/2010, il Comune dava avvio, con determinazione n. 1639 del 26.10.2016, attraverso incarico di supporto al RUP, alla verifica del progetto definitivo presentato in sede di gara da parte dell'ATI Nagest;
- In data 30.12.2016 veniva acquisito il rapporto di verifica del progetto definitivo da parte del validatore;
- Nel corso del procedimento di verifica del progetto emergevano, tra l'altro, alcuni profili di criticità che inducevano il RUP, con nota in data 30 novembre 2016 prot. n. 47154, ad estendere le valutazioni anche alla congruità dell'offerta presentata dall'ATI Nagest ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.
- In data 15.12.2016 con nota prot. n. 49049/2016, l'ATI aggiudicataria forniva i chiarimenti richiesti, concludendo che l'offerta risultava *“non solo attentamente ponderata e pienamente congrua nella sua globalità, ma anche ispirata ad una prudentiale stima in eccesso dei costi né potrebbe essere altrimenti, atteso che: • il progetto posto a base di gara è stato molto ben valutato sia da un punto di vista tecnico che economico; questo fatto, unitamente alla esperienza già maturata nella realizzazione di opere analoghe, consente al RTI di affrontare la realizzazione dell'opera con la consapevolezza e la serenità di aver già correttamente valutato anche i potenziali costi derivanti da eventuali imprevisti che si dovessero verificare; • la valutazione dei costi diretti e indiretti è stata svolta con un approccio cautelativo, procedendo prudenzialmente all'arrotondamento per eccesso degli oneri economici e utilizzando produttività giornaliere che tengono conto di eventuali occasionali impedimenti e/o imprevisti; • a ciò si aggiunga, per mera completezza, che sulla base della pluriennale esperienza maturata nel settore dei contratti pubblici (già realizzati e anche in corso di esecuzione), in caso di aggiudicazione dell'appalto è fisiologico riuscire ad ottenere dai diversi fornitori anche condizioni economiche migliori rispetto a quelle riscontrate ai fini della presentazione dell'offerta, con conseguenti maggiori margini rispetto a quanto*

preventivato in fase di offerta. Tale principio di carattere generale è ancora più valido nella contingenza macroeconomica attuale, caratterizzata dalla crisi economica in corso da cui derivano prezzi delle materie prime bassi, scarsità di lavori sia pubblici che privati e, conseguentemente, una maggiore competitività nel settore delle costruzioni con conseguente riduzione generalizzata dei relativi costi“;

- Con nota in data 11/05/2017, prot. n. 19810, del RUP veniva avviato il procedimento di secondo grado funzionale ad accertare l'effettiva congruità dell'offerta dell'ATI Nagest;
- Pervenute le giustificazioni dell'ATI Nagest in data 19 maggio 2017 con prot. n. 21030, in linea con quanto già chiarito con precedente nota del 15.12.2016 n. 49049/2016, il RUP, con propria relazione in data 22/06/2017 prot. n. 26358, ad esito dell'ulteriore approfondimento sopra riepilogato, concludeva per la congruità dell'offerta presentata dall'ATI Nagest;
- Pertanto, con determinazione n. 630 del 29.06.2017, veniva confermata, a conclusione del procedimento di secondo grado, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto disposta in favore dell'ATI Nagest;
- Con deliberazione della G.C. n. 157 del 11/09/2017 veniva approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto;
- In data 14 settembre 2017 si sottoscriveva il contratto d'appalto, riportante n. 1607/2017 di repertorio;
- Con determinazione n. 471 del 10.05.2018 si approvava il progetto esecutivo delle opere in oggetto;
- In seguito a tale approvazione, la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010 veniva fissata dal D.L., con comunicazione PEC acquisita al protocollo dell'Ente con n. 24686/2018, per il giorno 14.06.2018;
- In occasione di tale consegna, si rilevava che le aree oggetto di intervento non erano totalmente disponibili per le lavorazioni, in quanto si rinveniva la presenza di una tubazione del gas interferente con i lavori, di elementi prefabbricati contenenti amianto, nonché di un serbatoio interrato comportante opere di bonifica del terreno;
- Il D.L. con propria comunicazione, ritenendo che tali condizioni consentissero comunque l'esecuzione dei lavori, dava luogo alla consegna in forma parziale del cantiere,

ordinando di procedere con la segregazione e messa in sicurezza delle aree e con le prove di smontaggio dei pannelli prefabbricati;

- I verbali di visita nn. 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 e 16, relativi al periodo dal 5.09.2018 al 25.10.2018, attestano che nella parte di cantiere già consegnata alla società i lavori erano rallentati;

- Con determinazione n. 458 del 8.04.2019 veniva approvata la perizia di variante redatta dal D.L., con l'autorizzazione del R.U.P., per cause imprevedute ed imprevedibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, c. 1 lett. B e c. 3, del D. Lgs.163/2006 e motivata dalla necessità di risolvere gli aspetti occulti sopra richiamati, ossia relativi a rinvenimenti di materiali contaminati ed a bonifiche ambientali che non potevano essere noti al momento della stipula del contratto, la cui entità è inferiore al 5% dell'importo originario di contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 c. 3, II parte, del D Lgs.n. 163/2006 e smi. Tale variante comportava la maggiore spesa di €. 198.176,82, oltre IVA nella misura del 10%;

- Vista l'intervenuta consegna parziale del cantiere e la necessità di eseguire le opere di bonifica di cui sopra, si provvedeva a suddividere l'intera area del nuovo edificio scolastico e palestra polivalente in due porzioni, giusto il frazionamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 470 del 10/04/2019, accettato senza alcuna riserva esplicitata;

- Conseguentemente, con verbale d'ufficio in data 2.08.2019 prot. n. 35029, si provvedeva alla presa in carico da parte dell'Amministrazione dell'area interessata dagli interventi di bonifica, al fine di procedere, nel reciproco interesse delle parti (stazione appaltante ed appaltatore) all'affidamento di tali lavori mediante appalto a ditta specializzata;

- I lavori di cui sopra terminavano con buon esito in data 4 dicembre 2019 e, pertanto, in data 17.12.2019 si procedeva alla consegna definitiva del cantiere;

- Con determinazione n. 17446/2020 del 09.01.2020 si prendeva atto dell'intervenuta cessione d'azienda tra la cedente Nuova Malegori Srl e la cessionaria **TERRITORIO STRADE AMBIENTE SRL** (in forma breve TSA S.r.l.). Pertanto, l'ATI aggiudicataria delle opere risulta a tutt'oggi costituita dalla Na.Gest. Global Service S.r.l., in qualità di Capogruppo / Mandataria e dalla TSA Srl, in qualità di mandante;

- L'ultimo verbale di visita antecedente la sospensione del cantiere per l'emergenza pandemica n. 21 del 7.02.2020 attesta che le lavorazioni erano ferme;

- In data 19.03.2020 il cantiere veniva sospeso per l'insorgenza dell'emergenza pandemica e riprendevano in data 18.05.2020, come da verbale di ripresa dei lavori in pari data. In conseguenza del periodo di sospensione di 60 giorni, l'ultimazione dei lavori veniva differita al **5.08.2021**. L'impresa nulla eccepiva in merito, né poneva alcuna riserva.

- In data 26.05.2020 la società avanzava istanza di modifica degli accordi contrattuali in essere e consistenti:

1) nella proroga dei termini contrattuali;

2) nel concordamento di meccanismi compensativi per gli asseriti incrementi dei costi dei materiali delle materie prime;

3) nell'aggiornamento del PSC per maggiori oneri e costi di sicurezza;

4) nell'integrazione dell'anticipazione contrattuale già erogata;

- Visto l'andamento rallentato del cantiere, come da verbali sopra richiamati, l'Amministrazione si dimostrava disponibile ad accogliere l'istanza espressamente prevista quale obbligatoria per legge, ovvero l'aggiornamento del Piano Sicurezza di Cantiere in attuazione del "Protocollo di sicurezza anti contagio Covid – 19" (D.P.C.M. del 26.04.2020 di "*adeguamento degli oneri della sicurezza volti all'attuazione delle misure preventive e protettive per il contenimento della diffusione del Virus Covid – 19 all'interno dei cantieri*"), come da tabella redatta dal Coordinatore per l'Esecuzione ed acquisita agli atti dell'Ufficio quale allegato alla nota prot. n. 18754/20250 del 27.05.2020, determinante una maggiorazione degli oneri della sicurezza per complessivi €. 191.091,96, oltre Iva del 10%;

- Con i verbali del 29.06.2020, 10.07.2020, 16.07.2020, la D.L. attestava che nel cantiere le lavorazioni risultavano ferme;

- I successivi verbali del 17.12.2020, 12.01.2021 e 21.01.2021 parimenti attestavano che le lavorazioni in cantiere erano ferme;

- Con determinazione n. 130 del 8.02.2021 il Comune di Limbiate provvedeva alla nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico di propria competenza, come previsto dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e, con successiva determinazione n. 235 del 03/03/2021, prendeva atto dell'intervenuta designazione del componente del Col-

legio di competenza dell'Appaltore, nonché del professionista individuato quale membro del Collegio svolgente funzioni di Presidente;

Il Collegio Consultivo Tecnico si riuniva per la propria costituzione in data 17.03.2021;

- In seguito allo svolgimento del procedimento istruttorio, il Collegio Consultivo Tecnico emetteva in data 16.04.2021 la propria determinazione confermando che l'art. 10 del contratto sottoscritto tra le parti, coerentemente con la disciplina dei lavori pubblici, esclude la revisione dei prezzi, profilando, in virtù del richiamato art. 133 del codice all'epoca vigente, meccanismi alternativi di adeguamento che trovano applicazione nei limiti e con le modalità di cui alle rilevazioni effettuate con specifico decreto ministeriale;

- Inoltre, il Collegio stabiliva con tale provvedimento che le opere strutturali impermeabilizzate dovevano essere ultimate entro il 10.08.2021, fissando il termine ultimo di esecuzione delle opere al 5.11.2021;

- In data 28.07.2021 – prot. n. 46016/2021, la Nagest chiedeva una proroga dei tempi sia intermedi sia finali di realizzazione delle opere in CA. Il RUP, con comunicazione diretta alla ditta prot. n. 46322/2021 del 30.07.2021, avvallava la valutazione espressa dal D.L., il quale riteneva congrua la concessione di una proroga di 45 giorni per la sola realizzazione delle opere in CA (termine intermedio), quindi scadenti al 24.09.2021, senza comunque posticipare la data di ultimazione finale (che dunque restava fissata al 5.11.2021);

- Con nota in data 9 settembre 2021 la società segnalava la propria volontà di non proseguire con l'esecuzione delle opere, ponendo in essere una auto-sospensione non autorizzata;

-L'Amministrazione, in via cautelativa, stante l'espressa volontà di controparte di non voler adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, ha sospeso la liquidazione del terzo e quarto SAL;

- in data 5.10.2021, con verbale di visita del cantiere n. 49, la DL attestava che le opere in CA non erano ultimate, mancando i parapetti della copertura e tutte le impermeabilizzazioni e con verbale n. 50 del 03.11.2021 la D.L. attestava che il cantiere risultava fermo. In data 23.11.2021 redigeva lo Stato di Consistenza del cantiere;

- In data 23.11.2021 il competente Ministero emetteva il decreto n. 279 di rilevazione dell'aumento dei prezzi del costo dei materiali, in attuazione del Decreto Sostegni bis

(D.L. 73/2021 e l'Amministrazione si è dimostrata disponibile ad adeguarsi a quanto ivi disposto;

- L'impresa, nei successivi quindici giorni, faceva istanza di compensazione ex art. 1 septies del D.L. 25 Maggio 2021 N. 73, convertito con modificazioni in L. 23 Luglio 2021 n. 106, per il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento dei materiali, con nota a mezzo PEC acquisita al protocollo dell'Ente con n. 64728/2021 del 3.12.2021;

- Non essendovi disponibilità finanziaria nel quadro economico, né avanzi di amministrazione, si dovrà procedere a rivolgere l'istanza al competente Ministero;

- Con nota del 12.01.2022 la D.L. redigeva la relazione, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge il grave inadempimento dell'ATI incaricata della realizzazione della scuola, per tutte le motivazioni e violazioni contestate nella citata relazione, tra le quali la più rilevante consistente nei gravi ritardi nell'esecuzione dell'opera che hanno determinato il mancato rispetto dei tempi di ultimazione, tali da configurare la fattispecie di risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave ritardo, disciplinata dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006;

- nel termine di quindici giorni assegnato alla ditta appaltatrice dal Direttore dei Lavori, la società trasmetteva le proprie osservazioni e controdeduzioni con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 3623/2022 del 28.01.2022;

- Con verbale di visita del cantiere n. 51 del 14.02.2022 il D.L. attesta che le lavorazioni sono ferme, come da fotografie che si allegano unitamente al verbale;

Di seguito si individuano le somme che rilevano ad oggi nel rapporto contrattuale:

- i. le somme corrisposte complessivamente all'impresa appaltatrice dall'Amministrazione ad oggi ammontano a complessivi €. **1.360,564,84**, oltre IVA al 10% (in forza di anticipazione, 1° SAL, 2° SAL);
- ii. le lavorazioni effettivamente svolte dalla società ammontano a complessivi €. 1,099,259,18, oltre IVA al 10%, secondo quanto contabilizzato con i SAL approvati, ossia 1° SAL, 2° SAL, 3° SAL e 4° SAL;
- iii. a detta somma occorre aggiungere, a titolo di migliorie e fondazioni, l'importo di €. 16.316,00; per le impermeabilizzazioni e le coperture l'importo di €. 35.887,13

- e per lo stato di consistenza del cantiere, già decurtate le attrezzature che non sono di interesse per l'Ente, l'importo di € 12.265,00;
- iv. conseguentemente, l'importo di quanto maturato ad oggi dall'Aggiudicatrice per tutte le causali sopra riferite ammonta a complessivi **€ 1.163.725,81**;
 - v. pertanto, per differenza, l'Ente committente risulta creditore nei confronti dell'Impresa appaltatrice per la somma di **€ 196.839,06**;
 - vi. a ciò si aggiunga che la fattura emessa dalla società per il versamento dell'anticipazione conteneva l'erronea applicazione dell'IVA nella misura ordinaria del 22%, anziché nella misura ridotta del 10%, così comportando un ulteriore danno per l'Ente per **€ 105.250,00**;
 - vii. ulteriori costi verranno sostenuti dal Comune in quanto, per dar seguito ad un nuovo contratto d'appalto per la conclusione dell'opera, occorrerà rivedere la progettazione dell'opera ed il relativo computo metrico e, ovviamente, eseguire nuova gara per l'affidamento delle opere, per una spesa complessivamente stimata in circa **€ 40.00,00**;
 - viii. con nota protocollo n. 65639/2021, la società subappaltatrice delle opere RGM Costruzioni Srl, ha avanzato legittima richiesta di pagamento per l'importo complessivo di **€ 38.234,03**, relativa ad opere eseguite in favore dell'Aggiudicataria per il contratto di subappalto autorizzato dall'Ente e non corrisposte dalla società. Pertanto, l'Amministrazione dovrà farsi carico dell'obbligazione di pagamento in favore della subappaltatrice, così incrementando, in ultima istanza, il proprio credito nei confronti dell'Aggiudicataria;
 - ix. l'art. 6 del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti disciplina la "PENALE" da ritardo, stabilendo che, in caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sia applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'importo contrattuale, fissato in € 4.375.940,00, fermo restando il **limite massimo del 10%** dell'importo contrattuale; detta penale andrà calcolata dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l'ultimazione delle lavorazioni, stabilito nel 5.11.2021, fino al limite del 10% dell'importo contrattuale;

- x. il contributo a fondo perduto del MUTUO BEI, per l'importo rimanente di €. **1.755.627,83**, concesso per il cofinanziamento dell'opera, ad oggi è scaduto e, nonostante le istanze inoltrate dall'Ente, risulta non prorogato ed in attesa di eventuali decreti di proroga da parte del Ministero;

Considerato che

- all'appaltatore sono stati contestati gli addebiti ed assegnato un termine per contro dedurre onde consentire di valutare la possibilità di portare a compimento i lavori appaltati senza risoluzione contrattuale, senza tuttavia che alle reiterate richieste e diffide della stazione appaltante abbia fatto seguito una effettiva accelerazione dei tempi di esecuzione del contratto, situazione che ha poi condotto a superare il termine contrattuale avendo realizzato esclusivamente ad oggi il 25 % dei lavori in progetto;
- il comportamento dell'appaltatore è stato caratterizzato da ripetute azioni ed omissioni in cantiere ed a livello organizzativo, con mancate risposte alle sollecitazioni di D.L. e RUP, senza mai concretare né le proposte di modifica del crono programma né della corrispondente organizzazione del cantiere;

per tutto quanto sopra esposto e considerato, il RUP ha ritenuto non accoglibili le controdeduzioni presentate dalla ATI affidataria delle opere con nota del 28.01.2022;

dato altresì atto che ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ai lavori il cui bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto si applica la normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. di risolvere il contratto d'appalto n. 16079 rep. del 28.07.2017, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 136 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, norma vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, e dell'art. 15 del Contratto D'Appalto per inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori e al mancato rispetto delle ingiunzioni e diffide fatte nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori; sospensione dei lavori e mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti in contratto;

2. di dare atto che il Responsabile del procedimento procederà a quanto deliberato dalla Stazione appaltante, oltre che a dare comunicazione della presente risoluzione all'Osservatorio e riservandosi l'escussione della polizza fideiussoria dell'impresa per il pagamento dei danni ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e altresì riconducibili alla risoluzione come quantificati nelle premesse alla presente proposta;
3. di notificare all'appaltatrice, alla D.L. e al Coordinatore della sicurezza copia della presente risoluzione del contratto;
4. di comunicare all'ANAC l'avvenuta risoluzione contrattuale;
5. la Giunta valuterà le iniziative più opportune e le possibili soluzioni per il completamento dell'opera;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Delibera G.C. N° 34 del 21/02/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Antonio Domenico Romeo

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Fiorella
